

LO SPETTRO DELLA FAIDA: DAI MONTI DELL'ALBANIA
ALLA CORTE DI CARLO V*Edward MUIR*Northwestern University, Department of History, Harris Hall, 1881 Sheridan Road, Evanston,
Illinois 60208, USA
e-mail: e-muir@northwestern.edu*SINTESI*

Alla fine di una conferenza interdisciplinare su “feudo in epoca medievale e della prima età moderna in Europa”, tenutasi ad Aarhus in Danimarca nel 2003, i partecipanti hanno realizzato non siamo riusciti a trovare un accordo su una definizione del feudo, e siamo rimasti con un certo “incoerenza delle definizioni”. Nella speranza che la ricerca è in grado di compiere progressi, in questa relazione si propone di mantenere la promessa della conferenza a Danimarca. Questa relazione suggerisce che il feudo dovrebbe essere inteso come uno spettro di comportamenti e di valori. Parte del compito di individuare i limiti di spettro di faide, in modo che tutti gli atti di violenza reciproca non collassano in esso. In corrispondenza di una estremità dello spettro sono state quelle agisce più distante dal potere dello stato, esemplificati dal diritto consuetudinario del Kanun delle montagne albanesi. All'altra estremità dello spettro potrebbe essere casi di faide che nascondeva sotto la coperta della ragione dello stato e dalla legge, i casi in cui le leggi del monarca ripudiato giustizia privata a favore di norme pubbliche ma che in pratica permesso alcune persone privilegiate per continuare a perseguire feudi. La relazione esamina il ruolo dell'Imperatore Carlo V nell'assassinio di Lorenzino de' Medici, egli stesso assassino del Duca Alessandro de' Medici. Tra questi due estremi sono stati numerosi esempi di autori di atti di violenza che hanno negoziato il loro cammino lungo lo spettro per massimizzare le possibilità di successo durante un periodo di profondi conflitti sociali oltre gli onorevoli e modi legali di risarcimento rimostranze. Vi è un certo paradosso nel mio argomento: sebbene la consuetudine dei codici del feudo implicita obblighi rigidi per mantenere l'onore, quelli chi fanno faide fanno scelte su dove situare se stessi sullo spettro.

Parole chiave: faida, Kanun albanese, imperatore Carlo V, assassinio

Nel 2003 partecipai a un convegno interdisciplinare sulla “Faida nell’Europa medievale e moderna” organizzato a Aarhus, in Danimarca. Non riuscendo ad accordarsi su una precisa definizione di faida, i partecipanti conclusero i lavori con una certa “incoerenza di definizioni” (Netterstrom, 2007, 48–49). Nella speranza che la ricerca possa fare progressi, questo articolo si propone di ripartire da quel convegno danese. Non intendo provare a fissare una definizione, trattando quindi la faida come un oggetto (“the feud”) o persino un tipo di transazione (“to feud”); vorrei invece suggerire di guardare alla faida come a uno spettro di comportamenti e valori.

Nel suo significato originale, il termine *spectrum* indicava un’apparizione, un fantasma, un’illusione. Qui intendo invece riferirmi alla connotazione moderna dello spettro, che designa tutta l’estensione di un determinato fenomeno: lo spettro di colori di un raggio di luce scomposto, lo spettro di lunghezze d’onda di una radiazione elettromagnetica, lo spettro dei sintomi dell’autismo. Questa metafora medica può essere particolarmente utile, perché i sintomi dell’autismo sono comportamentali e spesso difficili da distinguere, da un lato, dalle “normali” variazioni nel comportamento di un bambino, e dall’altro lato da seri danni neurologici. Come accade per la faida, anche le cause dell’autismo sono difficili da individuare con certezza, e quindi da trattare; pur essendo fenomeni reali non sono di facile classificazione e definizione.

Se si tratta la faida come uno spettro è necessario identificarne bene i limiti, affinché non vi ricadano dentro tutti gli atti di violenza reciproca. A un estremo vi saranno le azioni del tutto indipendenti dal potere statale, come quelle previste dalla legge consuetudinaria del Kanun osservata sui monti dell’Albania. All’altro estremo potranno esservi quei casi di faida che si nascondevano dietro alla ragion di stato e alle pubbliche leggi – laddove magistrati e monarchi in teoria ripudiavano il ricorso alla giustizia privata a favore di norme pubbliche, ma in pratica permettevano a certi privilegiati di continuare a portare avanti una faida. In questo articolo si prende ad esempio il ruolo dell’imperatore Carlo V nell’assassinio di Lorenzino de’ Medici, che aveva a sua volta ucciso il duca Alessandro de’ Medici, nipote dell’imperatore. Fra questi due estremi si trovavano numerosi altri esempi di atti violenti; nello scegliere dove collocarsi lungo lo spettro, i responsabili di questi atti cercavano di massimizzare le loro possibilità di successo valutando i diversi modi onorevoli o legali a loro disposizione per riparare il torto subito. La mia tesi contiene un certo paradosso: sembra che nella prima età moderna i codici consuetudinari – almeno nelle forme che sono giunte fino a noi – regolassero la violenza con maggiore portata ed efficacia rispetto alla giurisprudenza. Sebbene le norme consuetudinarie sulla faida imponessero degli obblighi ben precisi per il mantenimento dell’onore, le parti coinvolte erano libere di decidere dove collocarsi lungo lo spettro.¹ Erano loro a scegliere quando e come vendicarsi (spesso dopo lunghi intervalli di tempo), e se si appellavano alle corti non era perché volevano rispettare la legge, ma perché pensavano che quella strada potesse condurli al risultato sperato.

1 Anche Wormald (1983, 104) riprende in termini simili l’idea di spettro. Netterstrom pare suggerire che l’idea di spettro possa risolvere i problemi legati alla definizione (Netterstrom, 2007, 67).

Dal punto di vista euristico, guardare alla faida come a uno spettro permette di liberare i codici europei della faida dal funzionalismo quasi meccanico della tesi di Max Gluckman sulla “pace nella faida”:

Vorrei dimostrare che gli uomini si scontrano per via di alcuni loro doveri consuetudinari, ma allo stesso tempo alcuni altri obblighi, anch'essi imposti dalla tradizione, scoraggiano il ricorso alla violenza. Ne risulta che gli scontri in un ambito dei rapporti umani conducono, nella sfera più ampia della società o dopo un certo periodo di tempo, al ristabilimento della coesione sociale. I conflitti sono un elemento della vita sociale e la tradizione aiuta a esacerbarli, ma così facendo impedisce ai conflitti di distruggere il più ampio ordine sociale (Gluckman, 1955, 1).

Il paradigma funzionalista di Gluckman ha dominato a lungo le ricerche storiche sulla faida in Europa, soprattutto per il periodo più “primitivo” della prima età moderna, in cui ciò che conosciamo derivava largamente da regole normative – come ha notato Keith Mark Brown, questo approccio ha però “bonificato” la faida, rendendola un’espressione razionale di norme socialmente legittimate (Brown, 1986, 2). A partire dalla svolta culturale nella storiografia e soprattutto negli studi sulla violenza nel Mediterraneo, la faida non è più stata intesa come un’espressione delle strutture di *longue durée* della società, quanto piuttosto come ciò che Trevor Dean ha chiamato “racconti di vendetta” – quelle storie di conflitto che funzionavano da racconti esemplari e che trasmettevano “implicite lezioni morali” (Dean, 1997, 31–32). Dal mio punto di vista, la vendetta o la faida (non trovo molto utile distinguere tra i due termini) costituiva una forma di memoria collettiva, che veniva conservata nei racconti narrati ai bambini, nelle storie orali e nei lavori letterali, in storie raccontate attorno al focolare, in novelle come *Giulietta e Romeo* di Da Porto o commedie come *Tis Pity She's a Whore* di John Ford (non l’omonima canzone misogina di David Bowie).

In Europa, il codice consuetudinario di faida di gran lunga più elaborato era senza dubbio il Kanun dell’altopiano albanese. Il Kanun è inserito in un codice di leggi consuetudinarie ritenuto molto antico, che venne poi pubblicato a partire dal 1853 in una serie di versioni differenti. All’inizio del ventesimo secolo la sua applicazione fu osservata da diversi osservatori esterni, tra cui la più famosa fu l’antropologa e avventuriera scozzese Margaret Hasluck, che trascorse tredici anni a Elbasan in Albania. La faida è anche il soggetto di *Aprile spezzato* di Ismail Kadaré, di certo la migliore raffigurazione letteraria della vendetta (Kadaré, 1993).

Nel suo romanzo Kadaré echeggia l’osservazione di Pierre Bourdieu sulle caratteristiche di una pratica (Bourdieu, 1977). Per Bourdieu l’atto violento della vendetta esprime l’*habitus* della faida, cioè quelle disposizioni o quegli schemi acquisiti di percezione, pensiero e azione che formano la pratica della faida. L’*habitus* della faida si appoggia su ciò che Bourdieu chiama la sua *doxa*, ovvero le strutture mentali e i valori appresi ma inconsci che sono ritenuti auto-evidenti e che guidano le azioni e i pensieri del vendicatore. Secondo l’analisi di Bourdieu, il tempismo di un atto di ritorsione è decisivo per la sua legittimità sociale e per la sua capacità morale di conservare l’onore e i valori della comunità. Per

il protagonista del romanzo di Kadaré, Gjorg Berisha, un giovane *gjakës* – termine che indica colui che uccide per vendicare un altro morto – il tempismo è tutto, e il suo ritardo nel vendicare l'omicidio del fratello mette a rischio l'onore della famiglia. La camicia insanguinata della vittima appesa all'esterno della casa diventa una sorte di orologio della morte, che incita Gjorg a spargere sangue prima che si chiuda l'intervallo di tempo a disposizione per una vendetta onorevole. Nel commettere il suo omicidio per vendetta Gjorg si attiene al copione sociale stabilito dal Kanun: rimarrà in uno stato di morte in vita nell'attesa che termini la *besa*, la tregua temporanea che gli concede un mese di tempo da vivere prima di fronteggiare i nemici che cercheranno di ucciderlo, oppure di rinchiudersi in una torre per salvarsi. Il romanzo è in realtà un lungo saggio sulle contraddizioni apparenti e l'imponderabile del codice della faida, che si illude di controllare appieno le conseguenze sociali della violenza. Per la famiglia Berisha il Kanun rappresenta una legge immutabile. Per il principe di Orosh, che raccoglie l'imposta del sangue, è una fonte di reddito. Per il suo intendente del sangue, che vigila sulle regole del Kanun, è un mistero profondo. Per un anonimo scrittore marxista citato nel romanzo, è mero sfruttamento di classe. Dopo aver commesso il suo omicidio, Gjorg paga l'imposta del sangue e prende a girovagare per le strade dell'altopiano. Viaggiando su una bella carrozza, girano per le stesse strade anche uno scrittore di Tirana e la sua bella sposa. L'intellettuale di città, che trova il Kanun "bello e terribile", idealizza l'altopiano e le sue faide di sangue (Kadare, 1993, 63–68). Il libro discute il Kanun: era un sistema di onore rigido e onnicomprensivo, che legava la vendetta di sangue a ogni altro aspetto della vita sociale – arare i campi, pagare le tasse, mantenere le strade –, o si trattava semplicemente di una contabilità del sangue, un sistema di guadagni e perdite che andava a vantaggio dell'aristocrazia?

Parlare del Kanun da un punto di vista teorico è più facile che fissare la sua realtà concreta, e Azeta Kola saprà dire qualcosa di più definitivo di me a riguardo. Lungo lo spettro della faida il Kanun costruisce forse il codice consuetudinario elaborato più nei dettagli. Secondo uno storico del diritto, il Kanun "*era una speciale mentalità etica, fondata sul sentimento d'onore, di fedeltà, di libertà non priva di senso di responsabilità*" (Villari, 1940 citato in Martucci, 2010, 63). Il codice legale in sé si presenta come eterno e immutabile, ma in realtà non ci dice niente sulla sua applicazione concreta, che era spesso accidentale e mutevole. L'antropologo culturale Donato Martucci dell'Università del Salento ha analizzato le diverse versioni del Kanun e studiato cosa accade nella pratica. Dal punto di vista teorico, il codice si fonda sul principio morale della *birrnija* – che condensa gli attributi di un uomo virtuoso, tra cui la prudenza, la giustizia e la temperanza –, secondo un'etica simile a quella dell'omertà siciliana. Il sistema teorico comprende le nozioni di promessa, intesa come accordo tra le due parti in lotta (*besa*), di libertà personale, di uguaglianza tra uomini d'onore (il principio del rispondere al sangue col sangue) e di disonore per coloro che non spargono il sangue di un nemico. Questo sistema di relazioni tra famiglie in conflitto è affiancato da ramificazioni sociali più estese, che riguardano soprattutto i sacri obblighi di ospitalità:

La dimensione divina appare ancora più autentica quando si considera che la si acquisisce d'improvviso una sera, soltanto per alcuni colpi battuti a una porta. [...]

E questa trasformazione inattesa è appunto partecipe della natura divina. [...] Qualsiasi uomo comune, in qualsiasi notte o in qualsiasi giorno, può essere elevato alla sublime dignità di ospite. Quindi la via di questa divinizzazione temporanea è aperta a chiunque, e in ogni momento (Kadare, 1993, 63–68).

Per quanto riguardava il momento vero e proprio dello spargimento di sangue, regole dettagliate indicavano quando e dove sparare, come andava trattato il corpo, come rendere nota l'uccisione alla comunità, e chi fosse esente dalla violenza (bambini, donne e preti). Tra le montagne albanesi dove veniva osservato il Kanun sembra che il ricorso alla legge dello stato non sia mai stata un'opzione contemplata, tranne forse sotto il regime comunista. Gli anziani della comunità talvolta avevano un ruolo, ma le dispute sulle norme del Kanun venivano risolte da esperti informali e non da tribunali.

Nel Basso Medioevo e nella prima età moderna, in altre parti d'Europa cominciarono ad apparire dei casi collocati in posizione intermedia lungo lo spettro della faida: divenne possibile scegliere se portare avanti una faida di sangue o rivolgersi al sistema legale. In questa posizione intermedia le micro-geografie delle proprietà della famiglia, delle strade pubbliche e delle terre della comunità persero importanza a favore dei confini territoriali formali stabiliti dagli stati nascenti.

Mentre mi occupavo di faida in Friuli, alcuni anni fa trovai un documento molto interessante sulla necessità di scegliere tra i codici della vendetta e le leggi dello stato. Era la cronaca di un nobile friulano, Soldoniero di Strassoldo, che inseriva le vicende della sua famiglia all'interno di un più ampio racconto sulla violenza endemica che caratterizzava il Friuli nel sedicesimo secolo (di Strassoldo, 1895, 30–55).² È una storia di obblighi di vendetta ereditati, conflitti di proprietà tra parenti, strategie familiari per conservare il patrimonio, confini giurisdizionali, ricerca di tribunali benevolenti, paura delle conseguenze di un assassinio per vendetta – in altre parole, tutte quelle considerazioni di cui dovevano tener conto gli attori coinvolti in una faida. La vicenda riguarda un conflitto tra l'autore, Soldoniero, e suo fratello Federico di Strassoldo da una parte, e i loro primi cugini Zuan Iosefo e Bernardino di Strassoldo dall'altra. È un classico esempio dei problemi provocati dalle proprietà detenute *in fraterna* da fratelli e cugini agnati, che potevano trasformarsi in una causa di faida tra parenti.

Secondo Soldoniero e Federico, Zuan Iosefo si era appropriato di una quota maggiore del dovuto del reddito prodotto dalle proprietà detenute *in fraterna* dai loro rispettivi padri: i due fratelli tentarono una causa contro il cugino, ma per vendicarsi della denuncia Zuan Iosefo uccise Federico. Era il 4 ottobre 1561, e Federico stava rientrando da Belgrado, un borgo di mercato, alla villa di famiglia, dove stava per cominciare la vendemmia. La strada attraversava una delle tante piccole *enclaves* che il Sacro Romano Impero deteneva in Friuli (gran parte della regione era invece soggetta all'autorità della Repubblica di Venezia). Accompagnato da tre bravi, Zuan Iosefo si nascose a lato della strada, nel fossato che divideva due campi di sorgo e che costituiva il confine tra i territori veneziani e quelli imperiali. All'avvicinarsi di Federico, gli assassini uscirono

2 Ho già analizzato la vicenda in Muir, 1994, 72–76.

dal nascondiglio e gli spararono con una pistola, finendolo poi con una serie di colpi alla testa. Uno dei servitori della vittima riuscì a fuggire in un campo vicino, da cui osservò gli assassini trascinare il corpo oltre il fossato, all'interno del territorio imperiale – così da essere certi che il caso non sarebbe finito nelle mani delle autorità veneziane. Subito dopo gli assassini ripararono nel territorio di Venezia, dove non avrebbero potuto essere arrestati senza creare un incidente diplomatico tra la Repubblica e l'imperatore, che era particolarmente suscettibile anche al solo segno di una possibile violazione da parte di Venezia dei suoi poteri giurisdizionali in quella contesa regione di confine.

Si poneva un doppio problema: chi doveva vendicare la morte di Federico, e quale ruolo potevano avere i tribunali nel perseguire gli assassini? Il figlio della vittima aveva solamente dieci anni, quindi il naturale vendicatore era il fratello di Federico, autore della cronaca. Soldoniero però ignorò l'obbligo e decise di rivolgersi alle autorità legali: ma a chi rivolgersi, al capitano imperiale di Gradisca o al luogotenente di Venezia a Udine? La giurisdizione formale apparteneva al capitano imperiale, quindi Soldoniero si rivolse in prima istanza a lui; due settimane più tardi gli assassini furono banditi dal territorio dell'impero e la loro proprietà fu confiscata. Zuan Iosefo e i suoi bravi avevano però già riparato nel territorio veneziano. Il luogotenente di Udine si rifiutò di agire, perché non aveva giurisdizione sulla vicenda; Soldoniero si rivolse allora alla stessa Venezia, dove il suo caso si trovò a passare dal Consiglio dei Dieci al Senato, dagli Avogadori de Comun alla Quarantia. Nessuno di loro decise di emanare un atto d'accusa, perché il caso non ricadeva nella giurisdizione della Repubblica e c'era il pericolo di uno scontro diplomatico con l'imperatore. Gli sforzi di Soldoniero per spingere i veneziani a considerare il caso non lo lasciarono solo frustrato, ma finirono per creargli anche dei problemi giudiziari: le corti imperiali lo misero sotto infatti accusa per lesa maestà. Se dobbiamo credere a quanto racconta Soldoniero, in questa storia abbiamo un individuo che voleva evitare la faida e affidarsi al sistema legale per ottenere una riparazione, ma che viene ostacolato dalle inefficienze dei tribunali, dalle considerazioni politiche e dalle sensibilità diplomatiche. Dopo aver perorato per molti mesi la sua causa a Venezia e a Vienna, Soldoniero riuscì a far bandire gli assassini sia dai territori veneziani sia da quelli imperiali, oltre che a far confiscare i loro beni. Essendo uno degli eredi della vittima, Soldoniero ricevette un quarto delle proprietà di Zuan Iosefo, ma venne pesantemente gravato di tasse da pagare: ai suoi lettori voleva mostrare proprio che, accettando l'autorità della legge, aveva finito per ritrovarsi ingabbiato in una situazione impossibile, da cui era riuscito a liberarsi solo al prezzo di grandi difficoltà e grosse spese. Il problema della concorrenza di giurisdizioni diverse era forse particolarmente sentito in Friuli, ma non era certo raro nell'Europa della prima età moderna: quasi chiunque avesse scelto di rinunciare alla vendetta personale o familiare per ricorrere ai tribunali avrebbe potuto andare incontro a un'esperienza di giustizia negata. Ad esempio, Stuart Carroll ha mostrato che in Francia la maggior parte delle cause venivano abbandonate prima della sentenza, e se pure una sentenza era emessa veniva raramente applicata (Carroll, 2015).

L'arresto di Zuan Iosefo non riscattava quello che per Soldoniero era ancora un debito di sangue. Pur trattandosi dell'uccisione di suo fratello, si rifiutava di riscuotere lui stesso il debito: passò la responsabilità al nipote Zuan Francesco, figlio della vittima, che non

avrebbe potuto evitare una “vendetta onorabile” per l’omicidio. A questo punto il ragionamento di Soldoniero si fece molto egocentrico. Il ragazzo, scrisse, sarebbe alla fine stato costretto a riscuotere il debito di sangue, ma in quanto unico erede della proprietà congiunta di Soldoniero e Federico avrebbe potuto mettere a rischio il patrimonio dell’intera famiglia. Se avesse ucciso Zuan Iosefo, Zuan Francesco sarebbe stato infatti certamente esiliato e i suoi beni sarebbero stati confiscati. Dal canto suo, Soldoniero era scapolo e non aveva figli. Decise quindi di sposarsi, così da generare un erede maschio che avrebbe potuto ereditare l’intero patrimonio, indipendentemente dalle azioni di Zuan Francesco.

Nei calcoli di Soldoniero l’affidarsi al sistema legale ufficiale, il mantenere le proprietà della famiglia e il tutelare l’onore personale costituivano diverse variabili all’interno di una stessa economia familiare degli scambi, in cui ogni movimento in una delle tre aree di interesse provocava delle conseguenze nelle altre due. Gravi contraddizioni tra gli imperativi determinati da questi interessi posero Soldoniero di fronte a una serie di dilemmi. Dopo l’uccisione di Federico, Soldoniero sarebbe stato visto come codardo se si fosse rivolto al sistema giudiziario per ottenere una riparazione, ma se avesse cercato la vendetta con un atto di violenza avrebbe potuto perdere i suoi beni ed essere costretto all’esilio; d’altro canto se non avesse fatto nulla si sarebbe mostrato privo del coraggio richiesto a un gentiluomo. Anche quando provò ad affidarsi alle corti, Soldoniero venne fortemente ostacolato da conflitti giurisdizionali e dalla politica internazionale. In effetti, aveva previsto con esattezza ciò che accadde quattordici anni dopo il primo omicidio: Zuan Iosefo fu sorpreso da Zuan Francesco mentre si nascondeva nel suo castello di campagna e venne decapitato; le corti veneziane esiliarono l’assassino e confiscarono i suoi beni. Il giovane aveva sì tutelato l’onore della famiglia, ma nelle vicende legali che ne seguirono suo zio perse alcune delle loro terre. La complessa strategia di Soldoniero per ritardare e trasferire al nipote l’obbligo di vendetta fallì, almeno in parte – per molti versi era una strategia destinata a fallire. Cercando di ingaggiare una faida e allo stesso tempo rispettare la legge, Soldoniero si era messo in una posizione insostenibile lungo lo spettro della faida, una posizione piena di pericoli da ogni punto di vista. Da un lato doveva prendere parte con onore alla faida, dall’altro doveva rispettare la legge: ogni volta che questo dilemma imponeva una scelta ne seguiva una perdita, non un guadagno.

Lungo lo spettro della faida, all’estremo opposto rispetto ai monti dell’Albania si può trovare la sede della fonte ultima della legge in Europa occidentale, il trono del Sacro Romano Impero. Nel Medioevo e nella prima età moderna nessun imperatore esercitò un’autorità sovrana legittima maggiore di quella di Carlo V d’Asburgo. Può dunque apparire un ossimoro sostenere che l’imperatore si sia fatto giustizia da solo portando avanti una faida privata, ma di recente Stefano Dall’Aglio ha dimostrato proprio questo (Dall’Aglio, 2011). Quella che Dall’Aglio chiama “la vendetta dell’imperatore” consiste nell’omicidio a scopo di ritorsione di Lorenzino de’ Medici nel 1548. Undici anni prima Lorenzino aveva assassinato il cugino Alessandro de’ Medici, primo duca di Firenze e nipote di Carlo V, che aveva giurato obbedienza all’imperatore quando era stato nominato duca. Lorenzino poteva forse aver agito per restaurare la libertà di Firenze, ma il successore di Alessandro, il duca Cosimo de’ Medici, consolidò la presa della sua famiglia sulla città e confermò il predominio asburgico in Italia. Il compito di vendicare l’uccisione

di Alessandro avrebbe dovuto spettare a Cosimo, suo erede politico – ed è esattamente quanto fu presunto dai contemporanei e dagli storici successivi. Dall'Aglio invece dimostra che Cosimo mantenne un ruolo passivo nei confronti di Lorenzino; furono gli uomini dell'imperatore a complottare per undici anni contro quest'ultimo, e *“fu Carlo V a richiedere espressamente la pianificazione e l'esecuzione dell'omicidio e a dare il relativo via libera, [...] furono tre rappresentanti del potere imperiale nella penisola [...] a tradurre in azione i suoi ordini provenienti dalla Baviera”* (Dall'Aglio, 2011, 246). *“A dispetto della letteratura storiografica tradizionale, che ha sempre parlato solo ed esclusivamente di ‘vendetta medicea’ e di ‘sicari di Cosimo’”*, conclude Dall'Aglio, *“mi sembra che si debba parlare di vendetta dell'imperatore Carlo V”* (Dall'Aglio, 2011, 247). In effetti quello di Lorenzino non fu l'unico caso in cui Carlo V organizzò l'assassinio di un suo nemico in Italia: la lista delle vittime uccise per tramite del governatore di Milano Ferrante Gonzaga include Pier Luigi Farnese, duca di Parma, Piacenza e Castro (venne ferocemente pugnalato a morte e appeso da una finestra del suo palazzo di Piacenza); Francesco Burlamacchi, decapitato a Milano per le sue attività anti-imperiali; e Giulio Cibo Malasina, giustiziato per un complotto a favore dei francesi. Come questi personaggi, Lorenzino fu assassinato perché aveva osato sfidare Carlo V, ma anche perché aveva attaccato direttamente la famiglia dell'imperatore uccidendone il nipote. Carlo V si assicurò che l'omicidio venisse ufficialmente ricondotto alla ragion di stato e non a una vendetta privata, e per questo cercò *“di attribuire al titubante duca fiorentino tutto il ‘merito’ per aver fatto giustizia dell'assassino del suo predecessore”* – una copertura che ha finito per distorcere la ricostruzione storica degli eventi (Dall'Aglio, 2011, 250).

Dunque persino l'imperatore poteva prender parte a una faida di sangue, anche se la sua posizione augusta lo costringeva a mascherare le sue motivazioni, la sua sete di vendetta e la sua volontà di impiegare dei sicari per fini personali. Naturalmente nel caso di Carlo V è forse artificiale il tentativo di separare troppo nettamente la sfera politica da quella personale: la sua capacità di comandare derivava non solo dai poteri assegnatigli dalla legge ma anche dalla sua reputazione personale – come avrebbero riconosciuto i teorici politici dell'epoca, primo fra tutti Machiavelli.

Il montanaro albanese, il nobile friulano e l'imperatore si trovavano tutti di fronte a una simile costruzione culturale della faida: l'assassinio di un membro della famiglia richiedeva una risposta di pari valore; il tempismo e il carattere della risposta influivano sull'onore del vendicatore e della sua famiglia; e quell'onore costituiva una forma di capitale sociale e politico sotteso a una determinata posizione sociale. Ciò nonostante, lungo tutto lo spettro della faida gli attori erano liberi di fare delle scelte, anche se alcune scelte erano più obbligate di altre. Gjorg Berisha, il giovane giustiziere albanese del romanzo di Kadaré, non vedeva nessuna alternativa al destino prescrittogli dal Kanun, ma esercitò il suo arbitrio ritardando la vendetta il più a lungo possibile. Al contrario, Soldoniero di Strassoldo si sforzò in tutti i modi di ricorrere alle procedure giuridiche che dovevano servire a rendere obsoleta la faida – ma alla fine la giurisprudenza abbandonò lui e il nipote, che una volta adulto uccise l'assassino del padre. Ci si potrebbe aspettare che nel sedicesimo secolo nessuno fosse più libero dell'imperatore di scegliere il proprio corso d'azione, ma persino lui si sentì costretto a compiere una vendetta privata e clandestina

contro l'assassino del nipote. L'uccisione di Lorenzino nel 1548 non chiuse la questione, e la faida tra sostenitori e oppositori dei Medici si trascinò per decenni con una serie di attacchi e vendette.

Indipendentemente dalla loro collocazione lungo lo spettro, tutte queste faide si appoggiavano su narrazioni e racconti esemplari su eventi del passato che delimitavano le alternative morali a disposizione. In definitiva, potremmo riformulare la famosa frase di Max Gluckman sulla “pace nella faida” con la “faida nella storia” – cioè in quelle storie che la tenevano viva, comprese le storie registrate nei documenti giudiziari che stigmatizzavano il valore culturale della vendetta. Queste storie avevano un grande potere, perché riuscivano a evocare emozioni forti e a spingere all'azione anche molto tempo dopo la specifiche circostanze storiche che avevano innescato la faida. La sconfitta nella battaglia di Culloden nel 1746 mise una pietra sopra la causa dei giacobiti nelle Highlands; la mia nonna scozzese non visitò mai le Highlands fino a un'età avanzata e – pur essendo altrimenti mite – mi crebbe coi racconti di “Bonny Prince Charlie” e col fiero ammonimento “non fidarti mai di un Campbell”. E io non mi sono mica mai fidato.

Traduzione: Lorenzo FERRARI

FONTI E BIBLIOGRAFIA

- Bourdieu, P. (1977):** *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Brown, K. M. (1986):** *Bloodfeud in Scotland 1573–1625: Violence, Justice and Politics in an Early Modern Society*. Edinburgh, John Donald.
- Carroll, S. (2015):** *Vendetta in the Seventeenth-Century Midi*. Krypton, 5/6. Scaricato da Roma Tre E-Press, 16 marzo 2016.
- Dall’Aglione, S. (2011):** *L’assassino del Duca: Esilio e morte di Lorenzino de’ Medici*. Florence, Olschki.
- Dean, T. (1997):** *Marriage and Mutilation: Vendetta in Late Medieval Italy. Past and Present*, 157, 3–36.
- di Strassoldo, S. (1895):** *Cronaca dal 1509 al 1603*. Degani, E. (ed.): *Cronache antiche friulane*, no. 2. Udine, Tip. G.B. Doretti, 30–55.
- Gluckman, M. (1955):** *The Peace in the Feud. Past and Present*, 8, 1–14.
- Kadare, I. (1982):** *Broken April*. Chicago, Ivan R. Dee.
- Kadare, I. (1993):** *Aprile spezzato*. Parma, Guanda.
- Martucci, D. (2010):** *Kanun delle montagne albanesi: Fonti, fondamenti e mutazioni del diritto tradizionale albanese*. Bari, Edizioni di Pagina.
- Muir, E. (1993):** *Mad Blood Stirring. Vendetta and Factions in Friuli During the Renaissance*. Baltimore, JHU Press.
- Muir, E. (1994):** *The Double Binds of Manly Revenge*. In: Trexler, R. C. (ed.): *Gender Rhetorics: Postures of Dominance and Submission in Human History*. Binghamton, Medieval & Renaissance Texts & Studies, 65–82.
- Netterstrom, J. B. (2007):** *Feud in Medieval and Early Modern Europe*. Aarhus, Aarhus University Press.
- Villari, S. (1940):** *Le consuetudini giuridiche dell’Albania nel Kanun di Lek Dukagjini*. Roma, Società ed. del libro Italiano.
- Wormald, J. (1983):** *The Blood Feud in Early Modern Scotland*. In: Bossy, J. (ed.): *Disputes and Settlements: Law and Human Relations in the West*. Cambridge, Cambridge University Press, 101–144.